

COMUNE DI CORATO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE DI CORATO

REGOLAMENTO

per l'erogazione dei "buoni lavoro" (voucher) relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale svolte in favore del Comune di Corato

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Attività e ambiti di applicazione

Art. 4 - Soggetti destinatari

Art. 5 - Modalità richiesta e assegnazione attività

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Art. 7 - Compensi

Art. 8 - Coperture assicurative

Art. 9 - Obblighi e doveri per la prestazione

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei "buoni lavoro" (voucher) relativi a prestazioni di lavoro di tipo occasionale svolte a favore del Comune di Corato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge n.30/03, dal D.Lgs. n. 276/03 (artt. 70-73), e successive integrazioni e modificazioni.

Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s'intendono quelle attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono rese nell'ambito delle attività tassativamente indicate dall'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 o da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Il "lavoro occasionale di tipo accessorio" è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del "committente" (colui che offre il "lavoro" ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del "prestatore" del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) di poter ottenere degli aiuti economici nei periodi in cui non risulta occupato o soddisfi i requisiti di legge e del presente regolamento.

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Corato intende supportare economicamente determinate tipologie di soggetti che si trovino in condizioni di *temporaneo disagio economico-sociale*, in *condizioni di disoccupazione* o coloro che, per diverse esigenze (come per motivi di studio) desiderano integrare o migliorare la propria situazione economica.

Art. 3 - Attività e ambiti di applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra ed eventuali successive modificazioni, le prestazioni di lavoro di tipo occasionale sono rese nell'ambito di:

- a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni);
- b) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art. 70, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni);

Le prestazioni di lavoro accessorio sono richieste nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento spese del personale e dal patto di stabilità interno.

Art. 4 – Soggetti destinatari

- **1.** Può beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" esclusivamente chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- a) disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- b) per l'anno 2012 o nei termini previsti da eventuali proroghe stabilite dalla legge, soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, ovvero coloro che percepiscono sia indennità d'integrazione salariale, sia indennità connesse allo stato di disoccupazione (cassa integrazione ordinaria o in deroga, mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile e indennità di disoccupazione). Per i suddetti soggetti la disposizione (art.70, comma 1-bis, D.Lgs.vo 276/2003) prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare;
- c) studenti delle Scuole Superiori con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado nei periodi di vacanza (natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio pasquali: dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo estive: dal 1 giugno al 30 settembre e il sabato e la domenica; devono aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, hanno l'obbligo di presentare autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale
- d) studenti universitari di età inferiore ai 25 anni regolarmente iscritti, in qualunque periodo dell'anno;
- e) pensionati, titolari di trattamento pensionistico;
- **f)** soggetti residenti sul territorio comunale, a prescindere dalla cittadinanza. I cittadini stranieri, oltre che della residenza, devono possedere regolare permesso di soggiorno.
- 2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 1, gli interessati devono essere in possesso dell' idoneità fisica all'attività richiesta. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda presentata ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui al successivo art 5 e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 5 – Modalità richiesta e assegnazione attività

Nel corso dell'anno, quando si presenti la necessità e ci siano le condizioni, il Comune, tramite Determina del competente Responsabile del Settore, su conforme informativa della Giunta, individua le attività da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

- la tipologia di attività;
- la durata delle prestazioni;
- il numero di ore/uomo giornaliere da effettuare;
- il numero di prestatori da utilizzare.

Contestualmente si provvede all'affissione dell'avviso e alla pubblicazione sull'albo online del Comune.

L'avviso deve riportare:

- gli elementi d cui al comma precedente;
- i termini per la presentazione delle domande;
- la data d'inizio della prestazione;
- il compenso, orario e/o complessivo, dell'intera prestazione.

I soggetti interessati devono presentare domanda utilizzando il modello allegato al presente Regolamento, unitamente alla dichiarazione ISEE e ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti richiesti. Tutta la documentazione deve pervenire, con qualsiasi mezzo, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Fra tutte le domande pervenute e accettate, entro i successivi dieci giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, si provvede a formare una graduatoria secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente, come individuati nel successivo articolo. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Nel caso che il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia inferiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare il numero di ore previsto per ciascun prestatore.

Dopo la formazione della graduatoria, il Responsabile del Settore competente, previo espletamento degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2000, adotta apposito provvedimento di assegnazione di ciascun soggetto alla attività individuata, determinando anche il numero e il valore dei buoni lavoro assegnati, dando successiva comunicazione telefonica e/o via mail del giorno ed ora in cui presentarsi presso l'Ufficio.

Art. 6 – Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso in cui il numero delle domande ecceda quello dei prestatori da utilizzare, si assegna a ciascun soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

INDICATORE ISEE	PUNTI ASSEGNATI
Inferiore a 7500 Euro	15
da 7500 a 10.000 Euro	10
da 10.001 a 12.500 Euro	5
da 12.501 a 15.000 Euro	

NUMERO DI FAMILIARI A CARICO

AI FINI FISCALI PUNTI ASSEGNATI

Nessuno	0
Minore o uguale a 2	5
Maggiore di 2	10

STATO DI DISOCCUPAZIONE E/O PERCEPIMENTO DELLE RELATIVE

INDENNITA' O SOMME SIMILI PUNTI ASSEGNATI

Disoccupato e non percepente 10 + 1 per ogni mese di disoccupazione nell'anno in corso Disoccupato e percepente 5

A parità di punteggio è data preferenza a chi non sia mai stato beneficiario nel corso dell'anno e quindi a chi abbia un numero maggiore di familiari a carico.

In caso di ulteriore parità, è in facoltà del Comune aumentare detto numero ad invarianza di spesa complessiva, riducendo il numero di ore per ciascun prestatore.

Art. 7 - Compensi

Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera e riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio.

Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verrà quindi decurtata; sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee).

Il compenso per ciascun prestatore d'opera non può superare i limiti annuali previsti dalla legge.

Ogni prestatore di lavoro ha diritto a ricevere il compenso previsto entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Coperture assicurative

Con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, i soggetti impiegati sono coperti con apposita assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Obblighi e doveri per la prestazione

La prestazione di lavoro deve essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal responsabile del competente Servizio e dei principi di correttezza, buona fede e ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione dei predetti obblighi. In caso di violazione, il Responsabile del Servizio, dopo un primo richiamo scritto, procede alla revoca, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore prestate.

Al Sindaco del Comune di CORATO

OGGETTO: Richiesta prestazione lavoro di tipo occasionale

Il/La sottoscritto/a chiede d poter accedere al lavoro occasionale di cui al bando del
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a il
Cod. Fisc
2) di essere residente nel Comune di, via n° tel. n) e/o indirizzo posta elettronica
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio (se disoccupato/pensionato/casalinga)
4) di frequentare il seguente Istituto e/o Università (se studente)
5) di essere cittadino italiano
Oppure
di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di soggiorno (allegato in fotocopia).
di essere in possesso della patente di guida della seguente categoria SI NO
Allega fotocopia documento di identità, documentazione richiesta e, se minore, la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto nato ailin qualità di(genitore o esercente la potestà genitoriale) autorizza il medesimo a svolgere lavoro occasionale per la attività previste dalla legge.
Data